

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 640/97 della Commissione, del 14 aprile 1997, recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 1
- * **Regolamento (CE) n. 641/97 della Commissione, del 14 aprile 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali** 2
- Regolamento (CE) n. 642/97 della Commissione, del 14 aprile 1997, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per le farine e semole di grano tenero e di grano duro 9
- Regolamento (CE) n. 643/97 della Commissione, del 14 aprile 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11
- Regolamento (CE) n. 644/97 della Commissione, del 14 aprile 1997, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 13

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

97/248/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 25 marzo 1997, che riconosce, in linea di massima, la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento di *Pseudomonas chlororaphis* nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾** 15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

97/249/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 25 marzo 1997, che modifica la decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità⁽¹⁾** 17

97/250/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 25 marzo 1997, che approva il programma di eradicazione della malattia di rinotracheite bovina infettiva in Austria⁽¹⁾** 19

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 640/97 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 1997
recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando che, con il regolamento (CE) n. 538/97⁽²⁾, la Commissione ha indetto una gara per la fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare; che è opportuno riesaminare le condizioni della fornitura per quanto riguarda il lotto F e chiudere pertanto la gara per questo lotto,

Articolo 1

Per il lotto F dell'allegato del regolamento (CE) n. 538/97 la gara è chiusa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 641/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che le disposizioni che disciplinano il trattamento delle importazioni di cereali nella Comunità sono state definite nel regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, in base all'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/96 alle importazioni di mais vitreo, è parso opportuno effettuare alcuni adeguamenti del testo in questione; che tali adeguamenti riguardano segnatamente aspetti amministrativi relativi al controllo doganale delle importazioni di mais vitreo ed in particolare quelli relativi all'importo della riduzione del dazio; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1249/96;

considerando che il comitato di gestione dei cereali non ha formulato alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria del dazio all'importazione:

— di 14 ECU/t per le importazioni di frumento tenero di qualità standard alta,

— di 8 ECU/t per le importazioni di orzo da birra, e
— di 14 ECU/t per le importazioni di mais vitreo di qualità corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato I.

La riduzione è concessa a condizione che:

a) il richiedente indichi, nella casella 20 del titolo d'importazione, il prodotto trasformato la cui fabbricazione prevede l'impiego dei cereali da importare;

b) l'importatore s'impegni per iscritto, alla presentazione della domanda di titolo d'importazione, a trasformare la totalità della merce da importare, conformemente a quanto indicato nella casella 20 del titolo stesso, entro sei mesi dalla data dell'accettazione di immissione in libera pratica. L'importatore specifica il luogo di trasformazione:

— indicando il nome di un'azienda trasformatrice e di uno Stato membro,

— oppure indicando al massimo cinque stabilimenti di trasformazione distinti.

La spedizione delle merci ai fini della trasformazione richiede la compilazione, prima della partenza delle stese e nell'ufficio di sdoganamento, di un esemplare di controllo T5 conformemente alle modalità definite del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽¹⁾. L'indicazione di cui alla lettera a) nonché quella dello stabilimento e del luogo di trasformazione vanno riportate nella casella 104 del documento T5;

c) l'importatore costituisca, presso l'organismo competente, una cauzione d'importo pari a 14 ECU/t per il frumento tenero e il mais vitreo e di 8 ECU/t per l'orzo. Tuttavia, se per il prodotto di cui trattasi l'importo del dazio in vigore il giorno in cui sono espletate le formalità doganali d'importazione è inferiore a 14 ECU/t per il frumento tenero e il mais vitreo o a 8 ECU/t per l'orzo, l'importo della cauzione è pari all'importo del dazio in causa.

La cauzione è svincolata a condizione che l'operatore presenti la prova che la specifica utilizzazione finale giustifica l'esistenza di un supplemento di prezzo per la qualità del prodotto di base di cui alla lettera a). Tale prova, eventualmente apportata tramite l'esemplare di controllo T5, deve dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione che la totalità dei quantitativi di merce importati è stata trasformata nel prodotto di cui alla lettera a).

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

La trasformazione si considera effettuata quando, entro il termine di cui alla lettera b):

- nel caso del frumento tenero, il prodotto di cui alla lettera a) sia stato fabbricato
- in uno o più stabilimenti appartenenti all'azienda e situati nello Stato membro,
- nello stabilimento o in uno degli stabilimenti menzionati alla lettera b);
- nel caso dell'orzo da birra, il cereale sia stato sottoposto a macerazione;
- nel caso del mais vitreo, il cereale sia stato sottoposto ad una trasformazione finalizzata alla fabbricazione di un prodotto di cui ai codici NC 1904 10 10 o 1103 13.*

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

3) È inserito il seguente articolo 2 bis:

•Articolo 2 bis

1. Per le importazioni nella Comunità di mais vitreo di cui al codice NC 1005 90 00 che hanno beneficiato di una riduzione forfettaria pari ad un importo di 8 ECU/t e per le quali la domanda di titolo d'importazione è stata presentata tra il 1° luglio 1996 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, su richiesta dell'importatore o di un suo rappresentante, viene rimborsata la differenza tra il dazio all'importazione versato per i quantitativi effettivamente importati e il dazio dovuto qualora venga applicata una riduzione forfettaria del dazio all'importazione di 14 ECU/t.

2. Su richiesta dell'interessato, l'autorità competente dello Stato membro che ha emesso il titolo d'importazione rilascia un'attestazione conforme al modello di cui all'allegato III, in cui si precisa il quantitativo che può essere oggetto di un rimborso parziale del dazio indicato al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni previste all'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

3. Sulla base dell'attestazione di cui al paragrafo 2 e della prova di specifica utilizzazione finale di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera c), le domande di rimborso devono essere presentate entro un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le domande di rimborso debbono essere accompagnate dal titolo di importazione, dall'attestazione di cui al paragrafo 2 e dalla dichiarazione d'immissione in libera pratica per l'importazione di cui trattasi.*

4) L'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato III.

5) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Per il frumento duro e il frumento tenero di qualità standard alta o media nonché per il mais vitreo, l'ufficio doganale di immissione in libera pratica preleva per ogni importazione campioni rappresentativi, conformemente a quanto disposto nell'allegato della direttiva 76/371/CEE della Commissione (2).

I campioni sono prelevati per effettuare:

— nel caso del frumento tenero di qualità standard alta e media, un'analisi del tenore proteico, del peso specifico e del tasso di impurità (Schwarzbesatz) come stabilito dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio (3);

— nel caso del frumento duro, un'analisi del peso specifico, del tasso di impurità (Schwarzbesatz) e del tenore di grani vitrei; e

— nel caso del mais vitreo, la determinazione dell'indice di flottazione, del peso specifico e del tenore di grani vitrei.

Tuttavia, se la Commissione riconosce ufficialmente un certificato di qualità del frumento tenero, del frumento duro o del mais vitreo, attestato o rilasciato dallo Stato di origine delle merci, i suddetti campioni vengono prelevati unicamente per verificare la qualità certificata su un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo.

A tal fine, in conformità con i principi di cooperazione amministrativa stabiliti agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i certificati rilasciati dall'organismo argentino "Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)" sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione. Quando i parametri analitici indicati sul certificato di qualità rilasciato dal "Senasa" risultano conformi ai criteri di qualità minimi per il mais vitreo indicati nell'allegato I, i campioni sono prelevati sul 3 % almeno delle merci importate per ogni porto d'entrata e per ogni campagna di commercializzazione. Un modello del certificato di qualità rilasciato dal "Senasa" è riportato nell'allegato IV. La riproduzione del timbro e delle firme autorizzate dal governo argentino sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.*

6) L'allegato III del presente regolamento è inserito come allegato IV.

7) All'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«I metodi di riferimento per le analisi di cui al paragrafo 1 sono quelli descritti nei regolamenti (CEE) n. 1908/84 della Commissione (4) e (CEE) n. 2731/75.

Il mais vitreo è il granturco della specie "Zea mays indurata" i cui grani presentano un endosperma vitreo dominante (struttura dura o cornea). I grani sono generalmente di colore arancio o rosso e la parte superiore (opposta al germe), o corona, non presenta fenditure.

Sono definiti grani di mais vitreo i grani che soddisfano due criteri:

- la loro corona non presenta fenditure, e
- se tagliati longitudinalmente, il loro endosperma presenta una sezione centrale farinosa completamente circondata da una sezione cornea. Quest'ultima deve risultare predominante nella superficie totale del taglio.

La percentuale di grani di mais vitreo viene stabilita contando, in un campione rappresentativo di 100 grani, il numero di grani che corrispondono a tali criteri.

Il metodo di riferimento per determinare l'indice di flottazione è definito nell'allegato V.

- 8) L'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato V.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

ALLEGATO I

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI IMPORTATI

(sulla base di un tenore di umidità del 12 % in peso, o equivalente)

Prodotto	Frumento tenero e spelta (*) escluso il frumento segalato			Frumento duro	Mais vitreo	Mais non vitreo	Altri cereali
	Codice NC	1001 90					
Qualità	Alta	Media	Bassa				
1. Percentuale minima del tenore proteico	14,0	11,5	—	—	—	—	—
2. Peso specifico minimo in kg/hl	77,0	74,0	—	76,0	76,0	—	—
3. Percentuale massima di impurità (Schwarzbesatz)	1,5	1,5	—	1,5	—	—	—
4. Percentuale minima di grani vitrei	—	—	—	75,0	95,0	—	—
5. Indice massimo di flottazione	—	—	—	—	25,0	—	—

(*) I criteri si riferiscono alla spelta decorticata.

TOLLERANZA

Tolleranza prevista	Frumento duro e frumento tenero	Mais vitreo
Sulla percentuale del tenore proteico	— 0,7	—
Sul peso specifico minimo	— 0,5	— 0,5
Sulla percentuale massima d'impurità	+ 0,5	—
Sulla percentuale di grani vitrei	— 2,0	— 3,0
Sull'indice di flottazione	—	+ 1,0

*ALLEGATO II***ALLEGATO III***MODELLO DI ATTESTAZIONE PER IL RIMBORSO DEL DAZIO DI CUI ALL'ARTICOLO
2 BIS**

Certificato d'importazione di riferimento n.:

Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):

Organismo che ha rilasciato l'estratto (nome e indirizzo):

Dazi trasmessi a (nome, indirizzo completo e Stato membro):

Quantitativo per il quale può essere richiesto il rimborso, conformemente alle disposizioni del regolamento
(CE) n. 1249/96 (in chilogrammi):

(Data e firma).

ALLEGATO III

«ALLEGATO IV

MODELLO DI CERTIFICATO DI QUALITÀ DEL "SENASA" AUTORIZZATO DAL
GOVERNO ARGENTINO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1

REPÚBLICA ARGENTINA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SECRETARY OF AGRICULTURE, LIVESTOCK, FISHERIES AND FOOD

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)
NATIONAL AGRIFOOD HEALTH AND QUALITY SERVICE

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MAÍZ FLINT O PLATA
CON DESTINO A LA UNIÓN EUROPEA

QUALITY CERTIFICATE OF FLINT MAIZE OR PLATA MAIZE TO EUROPEAN UNION

MAÍZ FLINT

Grano Cosecha Certificado n.
Grain Crop Certificate

Exportador
Shipper or Seller

Embarcó en el Puerto de el
Loaded at the Port of on

En el vapor Bandera
Vessel Flag

Bodega Con destino a
Hold Destination

Granel kg
In bulk

Peso total en kilogramos
Total weight

Embolsado kg
In bags

Calidad
(quality) * Granos de Maíz Flint (%):
* Peso hectolítrico (kg/hl):
* Test de flotación (%):

Definición
(definition)

Maíz flint o maíz plata son los granos de la especie *Zea mays* que presentan endosperma predominantemente vítreo (textura dura o córnea) con escasa zona almidonosa, generalmente de color colorado y/o anaranjado, sin hendidura en la parte superior o corona.

OBSERVACIONES

REMARQUES

Los datos de calidad (grado) se refieren a la mercadería en conjunto, y no necesariamente a los parciales que de él se extraigan.

The data quality (grade) refers to the grain as a whole, and not necessarily to the sublots obtained therefrom.

Cualquier raspadura, enmienda o agregado invalida este documento.

Any erasure, correction or addendum renders this document null and void.

.....
FIRMA Y SELLO
SIGNATURE AND SEAL

.....
FIRMA Y SELLO
SIGNATURE AND SEAL

*ALLEGATO IV***ALLEGATO V***METODO DI RIFERIMENTO PER DETERMINARE L'INDICE DI FLOTTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2**

Preparare una soluzione acquosa di nitrato di sodio del peso specifico di 1,25 e conservare tale soluzione a una temperatura di 35 °C.

Deporre nella soluzione 100 grani di mais prelevati da un campione rappresentativo che presenti una percentuale di umidità non superiore al 14,5 %.

Agitare la soluzione per 5 minuti, a intervalli di secondi, in modo da eliminare le bolle d'aria.

Separare i grani che galleggiano dai grani immersi e contarli.

L'indice di flottazione viene calcolato nel seguente modo:

$$\text{Indice di flottazione della prova} = \frac{\text{numero dei grani galleggianti}}{\text{numero dei grani immersi}} \times 100$$

Ripetere la prova cinque volte.

L'indice di flottazione è la media aritmetica degli indici di flottazione ottenuti nelle cinque prove effettuate, ad esclusione dei due valori estremi.»

REGOLAMENTO (CE) N. 642/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1997

che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per le farine e semole di grano tenero e di grano duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95 stabilisce la validità dei titoli di esportazione, in particolare per i prodotti dei codici NC 1101 00 11, 1101 00 15, 1103 11 10 e 1103 11 90; che la validità scade al termine del quarto mese successivo al mese del rilascio del titolo; che la validità è fissata tenendo conto delle esigenze del mercato e della necessità di una corretta gestione;

considerando che il volume degli impegni già assunti per l'esportazione di farine e semole di grano tenero e di grano duro per la campagna 1996/1997 rende auspicabile l'adozione di misure che disciplinano il rilascio dei titoli, per evitare che vengano assunti impegni per l'esportazione di quantitativi della nuova campagna; che i titoli che saranno rilasciati nel corso delle prossime settimane devono essere riservati alle esportazioni eseguite nei mesi di maggio e giugno 1997; che a tal fine è necessario limitare temporaneamente la validità dei titoli di esportazione da rilasciare, la cui esecuzione deve aver luogo entro il 30 giugno 1997; che è quindi opportuno derogare in via temporanea alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95;

considerando che, per garantire la corretta gestione del mercato e per evitare speculazioni, è necessario disporre che le formalità doganali di esportazione relative ad alcuni titoli di esportazione per le farine e le semole rilasciati a fine campagna siano espletate entro il 30 giugno 1997, indipendentemente dal fatto che si tratti di esportazioni dirette o esportazioni realizzate nel quadro del regime di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del

Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁶⁾; che tale limitazione deroga al disposto degli articoli 27, paragrafo 5 e 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/97⁽⁸⁾;

considerando che, per evitare turbative del mercato, è necessario far coincidere la data di applicazione delle misure previste dal presente regolamento con la data della sua entrata in vigore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95, la validità dei titoli di importazione per i prodotti dei codici NC 1101 00 11, 1101 00 15, 1103 11 10 e 1103 11 90, le cui domande siano presentate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 16 maggio 1997, è limitata al 30 giugno 1997.

2. Le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di cui sopra devono essere espletate entro il 30 giugno 1997.

Lo stesso termine del 30 giugno 1997 si applica altresì alle formalità di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3665/87 per i prodotti sottoposti al regime di cui al regolamento (CEE) n. 565/80 sulla scorta di tali titoli.

Nella casella 22 dei titoli è indicata una delle seguenti diciture:

Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 642/97

Begrænsning, jf. artikel 1, stk 2, i forordning (EF) nr. 642/97

Kürzung der Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 642/97

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 77 del 19. 3. 1997, pag. 12.

Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρά-
γραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 642/97

Limitation provided for in Article 1 (2) of Regulation (EC)
No 642/97

Limitation prévue à l'article 1^{er} paragraphe 2 du règlement
(CE) n° 642/97

Limitazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regola-
mento (CE) n. 642/97

Beperking als bepaald in artikel 1, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 642/97

Limitação estabelecida no n.º 2 do artigo 1.º do Regula-
mento (CE) n.º 642/97

Asetuksen (EY) N:o 642/97 1 artiklan 2 kohdassa säädetty
rajoitus

Begränsning enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr
642/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee*.

Esso si applica ai titoli chiesti a decorrere dalla sua data di
entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 643/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 aprile 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 20	052	89,1
	204	66,3
	212	116,5
	624	128,7
	999	100,1
0707 00 15	068	124,7
	999	124,7
0709 90 75	052	95,0
	204	62,0
	999	78,5
0805 10 11, 0805 10 15, 0805 10 19	052	40,4
	204	43,8
	212	61,6
	220	36,8
	400	37,1
	448	24,0
	600	39,4
	624	47,1
	625	36,1
	999	40,7
0805 30 20	600	67,4
	999	67,4
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	060	47,7
	388	90,3
	400	94,2
	404	103,5
	508	71,8
	512	73,8
	524	76,3
	528	78,7
	720	103,4
	804	100,8
	999	84,1
0808 20 37	388	70,4
	512	73,2
	528	78,7
	999	74,1

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 644/97 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 1997****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 636/97 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 636/97 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari 70 000 tonnellate di granturco verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/96⁽⁵⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 636/97 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 96 dell'11. 4. 1997, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 aprile 1997, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60	—	—	1008 20 00 9000	—	—
0712 90 19	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 15 9100	01	5,00
1001 10 00 9400	—	—	1101 00 15 9130	01	4,50
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9150	01	4,00
1001 90 99 9000	—	—	1101 00 15 9170	01	3,75
1002 00 00 9000	03	25,00	1101 00 15 9180	01	3,50
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	20,00	1102 10 00 9500	01	41,00
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	5,00 (2)
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	—	— (2)
1005 90 00 9000	03	10,00 (2)	1103 11 10 9900	—	—
	04	25,00 (2)	1103 11 90 9200	01	5,00 (2)
	02	—	1103 11 90 9800	—	—
1007 00 90 9000	—	—			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera e Liechtenstein,
- 04 Slovenia, Repubblica ceca, Slovacchia e Polonia.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

(3) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 relativa ad un quantitativo di 70 000 tonnellate di granturco.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1997

che riconosce, in linea di massima, la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento di *Pseudomonas chlororaphis* nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/248/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/68/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 91/414/CEE ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari;

considerando che, in data 15 dicembre 1994, la società Svenska Lantmännen ha presentato alle autorità svedesi un fascicolo per l'inserimento della sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis* nell'allegato I della direttiva;

considerando che le autorità in parola hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità del fascicolo ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa; che successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, il fascicolo è stato

trasmesso dalla suddetta impresa alla Commissione e agli altri Stati membri;

considerando che il fascicolo è stato affidato all'esame del comitato fitosanitario permanente in occasione della riunione del gruppo di lavoro «legislazione» del 20 marzo 1996;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva prevede che sia confermata, a livello della Comunità, la conformità formale di ciascun fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa;

considerando che tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti previsti dalla direttiva;

considerando che la concessione di tale autorizzazione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari all'impresa in questione, qualora nel corso dell'esame dettagliato questi ultimi risultassero necessari ai fini della decisione;

⁽¹⁾ GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 277 del 30. 10. 1996, pag. 25.

considerando che è stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che la Svezia proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo e presenterà alla Commissione senza indugio, al più tardi entro un anno, le conclusioni di tale esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento della sostanza attiva ed alle eventuali condizioni di utilizzazione; che, al ricevimento di tali conclusioni, l'esame dettagliato proseguirà con la collaborazione tecnica di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fascicolo trasmesso dalla società Svenska Lantmännen alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inseri-

mento di *Pseudomonas chlororaphis* come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, ed esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 20 marzo 1996, è ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva di cui trattasi e, per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1997

che modifica la decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/249/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che la decisione 92/452/CEE⁽³⁾ della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 97/104/CE⁽⁴⁾, stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità;

considerando che le autorità competenti degli Stati Uniti d'America hanno notificato modifiche del loro elenco dei gruppi di raccolta di embrioni; che la Commissione ha ricevuto assicurazioni per quanto riguarda il rispetto delle condizioni previste all'articolo 8 della direttiva 89/556/CEE;

considerando che è quindi necessario modificare l'elenco dei gruppi riconosciuti per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte 3 dell'allegato della decisione 92/452/CEE, riguardante gli Stati Uniti d'America:

a) sono aggiunti i gruppi seguenti:

Numero di riconoscimento		Indirizzo	Veterinario del gruppo
Raccolta di embrioni	Produzione di embrioni		
•96W1093 E-1093		Wittemburg Veterinary Clinic N. 4692 Birnamwood Rd. Birnamwood, WI	Dr John Prososki
97MT094 E-1060		Reyher Embryonics 7195 Thorpe Rd. Belgrade, MT	Dr Darrel DeGrofft

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 40.⁽⁴⁾ GU n. L 36 del 6. 2. 1997, pag. 31.

b) è soppresso il gruppo seguente:

Numero di riconoscimento		Indirizzo	Veterinario del gruppo
Raccolta di embrioni	Produzione di embrioni		
•91WI052 E-29		ABS Specialty Genetics 3804 Vinburn Road DeForest, WI	Dr Patrick Phillips

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1997

che approva il programma di eradicazione della malattia di rinotracheite bovina infettiva in Austria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/250/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/122/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che, nel marzo 1995, l'Austria ha avviato un programma di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva; che tale programma è stato approvato con decisione 95/62/CE della Commissione⁽³⁾ per un periodo di due anni, che si è concluso il 28 febbraio 1997;

considerando che il programma è ancora in corso d'attuazione; che esso dovrebbe permettere in futuro di eradicare la rinotracheite bovina infettiva dall'Austria;

considerando che è perciò appropriato estendere l'approvazione del programma per un ulteriore periodo di tre anni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva presentato dall'Austria è approvato per un nuovo periodo di tre anni.

Articolo 2

Entro il 1° aprile 1997, l'Austria adotta le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 1997.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(2) GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 48.

(3) GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 45.